



SOMMARIO

MESE DI NOVEMBRE 2008

LA DETRAIBILITÀ DELL'IVA PER ALBERGHI E RISTORANTI	PAG. 1
NOTIZIE FLASH AREA CONSULENZA DEL LAVORO	PAG. 6
MARCATURA CE DEI SERRAMENTI: LE CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE	PAG. 7
ISTITUITA LA CAMERA DI CONCILIAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO	PAG. 8
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 9
SCADENZARIO	PAG. 11

LA DETRAIBILITÀ DELL'IVA PER ALBERGHI E RISTORANTI

*Le novità introdotte
dalla manovra estiva 2008,
con i chiarimenti dell'Agenzia
delle entrate*

L'articolo 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto importanti novità in merito alla detraibilità ai fini IVA e deducibilità ai fini delle imposte dirette delle spese per somministrazioni di alimenti e bevande e prestazioni alberghiere, che risultino inerenti con l'attività d'impresa/lavoro autonomo esercitata.

IL NUOVO REGIME DI DETRAZIONE DELL'IVA (art. 83, commi 28-bis e 28-ter)

L'articolo 83, comma 28-bis, del decreto legge in argomento, **rimuove il previgente regime di indetraibilità dell'IVA** previsto in relazione alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere

Tale effetto è stato ottenuto sopprimendo, nell'ambito dell'art. 19-bis1, lett. e), del D.P.R. n. 633/72, ogni riferimento a tali spese.

A seguito della modifica normativa, i soggetti IVA (**imprese e lavoratori autonomi**) possono detrarre l'IVA relativa a:

- **prestazioni alberghiere;**
- **somministrazioni di alimenti e bevande** (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.);

a condizione che risultino **inerenti** con l'attività esercitata (per effetto del principio generale stabilito nell'articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72). Ai fini della detraibilità, inoltre, occorrerà tener conto della eventuale sussistenza di specifiche limitazioni del diritto alla detrazione dell'IVA (ad esempio, per la presenza di operazioni esenti)

Inerenza dei costi

La condizione per la detraibilità integrale ai fini IVA è, come già anticipato, che la spesa alberghiera o di ristorazione sia "inerente". In particolare, come previsto dall'articolo 19 del D.P.R. n. 633/72, la spesa deve essere relativa a beni o servizi acquistati o importati nell'esercizio d'impresa, arte o professione ed impiegati in operazioni che consentono il diritto alla detrazione (*esempio: può essere detraibile l'IVA relativa alle spese alberghiere o di ristorazione sostenute dall'imprenditore o dal lavoratore autonomo per le trasferte al di fuori del territorio comunale presso un cliente o un fornitore, per partecipare ad una fiera di settore o ad un convegno, per le trasferte dei dipendenti, ecc.*).

Documentazione

L'inerenza, di cui al punto precedente, dovrà essere opportunamente dimostrata e supportata dalla corretta compilazione dei documenti emessi dai fornitori dei servizi di alloggio e ristorazione.

Innanzitutto, è necessario richiedere l'emissione della **fattura**. Non è infatti sufficiente, ai fini della detraibilità IVA, lo scontrino fiscale "parlante" o la ricevuta fiscale integrata con i dati del cliente (finora utilizzati per documentare tali spese ai soli fini reddituali). Come precisato dall'Agenzia delle

Numero 10 - Novembre 2008

entrate nella circolare n. 53/E, la fattura deve essere espressamente richiesta, **non oltre il momento di effettuazione delle spese**, dato che le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono menzionate tra le operazioni per le quali l'emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente (art. 22, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633/72).

Nel caso in cui la prestazione sia fruita da un **soggetto diverso** dall'effettivo committente del servizio, è necessario, per dimostrare l'inerenza, che la fattura rechi anche **l'indicazione di tale soggetto utilizzatore** (*ad esempio, il datore di lavoro può detrarre le spese sostenute in trasferta dal dipendente se il nome di quest'ultimo risulta nella fattura; se il cliente anticipa la spesa per il professionista, nella fattura deve esserci l'indicazione anche del professionista stesso*). Si ritiene che il riferimento, effettuato nella circolare n. 53/E, alla "cointestazione" della fattura debba più correttamente intendersi come "indicazione" del nome dell'utilizzatore nella descrizione della fattura medesima intestata, però, unicamente al committente.

Si suggerisce, inoltre, al fine di dimostrare l'inerenza, di allegare alla fattura l'eventuale ulteriore documentazione: ad esempio, il biglietto d'ingresso alla fiera, il depliant del convegno, ovvero annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa (ad esempio, "trasferta presso la sede del cliente XY").

Per le trasferte dei dipendenti/collaboratori l'inerenza è desumibile dalla documentazione interna (nota spese, da cui risulti anche la causale del viaggio).

Tutto ciò avrà l'inevitabile effetto di produrre un aggravio degli adempimenti sia per l'emittente (ristorante, bar, ecc.) che dovrà "attrezzarsi" per rilasciare le fatture richieste dal cliente, sia per il cliente stesso, tenuto conto della necessità di registrare i documenti.

Al riguardo, va considerata la possibilità di annotare tali fatture con modalità semplificate nel registro degli acquisti: per le **fatture di acquisto di importo uguale o inferiore a € 154,94**, l'art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 695/96 prevede la possibilità di effettuare la registrazione, anziché delle singole fatture (che devono essere soltanto numerate progressivamente), di un **documento riepilogativo**, nel quale devono essere indicati:

- il numero attribuito dal destinatario a ciascuna fattura;

- l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'IVA, distinti per aliquota

Una possibile soluzione per evitare la complicazione prospettata, potrebbe essere quella della stipula di convenzioni con determinati alberghi o pubblici esercizi per prestazioni continuative: in tal caso, si avrebbe una fatturazione con cadenza periodica, di importo più elevato, ma che limiterebbe il numero delle fatture da registrare.

Spese di rappresentanza

La normativa in esame non ha modificato la lettera h) dell'articolo 19-bis¹, del D.P.R. n. 633/72, che prevede l'indetraibilità dell'IVA per le spese di rappresentanza.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 53/E in oggetto, è necessario individuare le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili, ai fini delle imposte sul reddito, come "spese di rappresentanza", per le quali permane l'indetraibilità dell'IVA (ad esempio, pranzo e/o pernottamento offerto a dei clienti).

Sulla definizione e individuazione delle spese di rappresentanza, non esiste un orientamento univoco: non sempre è agevole distinguerle da altre spese, quali quelle di pubblicità e propaganda.

La qualificazione delle spese di rappresentanza: alcune pronunce di prassi e giurisprudenza

Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per offrire una immagine positiva dell'azienda e delle proprie attività, nonché per promuovere l'acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio (Circolare ministeriale n. 328/E del 24 dicembre 1997).

Le spese di pubblicità e propaganda sono quelle dirette a reclamizzare un determinato prodotto ed il loro fine è quello di incrementare direttamente o indirettamente le vendite.

Tale distinzione è difficilmente applicabile al professionista che di frequente sostiene spese per somministrazione di alimenti e bevande con i propri clienti che configurano delle vere e proprie colazioni di lavoro utilizzate per ottimizzare il tempo a disposizione del professionista e del cliente.

La Corte di Giustizia Cee, con sentenza 17 novembre 1993, n. 68/92, ha affermato (sia pure ai fini dell'applicazione territoriale di cui all'articolo 7) che fra le prestazioni pubblicitarie è compresa ogni azione di promozione che comporti la trasmissione di un messaggio destinato a informare il pubblico dell'esistenza e qualità del prodotto e del servizio che sono oggetto di questa azione, con lo scopo di incrementare le vendite. A titolo di esempio, la Corte

Numero 10 - Novembre 2008

riporta quali azioni promozionali (tra gli altri) l'organizzazione di cocktails e banchetti.

Servizi di mensa

In merito all'IVA relativa al **servizio di mensa** dei dipendenti, non si riscontrano novità, in quanto già le disposizioni vigenti ne ammettevano l'integrale detraibilità.

La nuova norma produce invece effetti sulla detraibilità dell'IVA per il **servizio sostitutivo della mensa aziendale** (acquisto di **buoni pasto** da parte del datore di lavoro da consegnare ai dipendenti, collaboratori, etc., oppure **convenzione con un pubblico esercizio**).

La disposizione specifica, che prevede l'applicazione dell'aliquota al 4%, sancisce l'indetraibilità dell'IVA per la somministrazione da chiunque effettuata nei confronti del datore di lavoro, ad eccezione di quella effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa. Tale disposizione, pur non essendo espressamente abrogata dal decreto-legge 112/2008, dovrebbe ritenersi non più applicabile alla luce della sopravvenuta disposizione di detraibilità. Di conseguenza, si ritiene che l'IVA sui servizi sostitutivi di mensa aziendale possa essere detratta, con la decorrenza indicata nel paragrafo successivo. Sul punto è necessario un chiarimento dell'Agenzia delle entrate.

DECORRENZA

Il comma 28-ter dell'articolo 83 in esame prevede l'applicazione delle disposizioni della detraibilità ai fini IVA a partire dal 1° settembre 2008.

Di conseguenza, considerato che ai sensi dell'art. 6, del D.P.R. n. 633/72 le prestazioni di servizi si considerano effettuate ai fini IVA *al momento del pagamento* (o dell'emissione della fattura, se antecedente), **è possibile usufruire della detrazione integrale dell'IVA con riferimento alle prestazioni pagate e fatturate a partire dalla predetta data del 1° settembre 2008**. Non rileva, ovviamente, il momento di ultimazione della prestazione.

LA DEDUCIBILITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Come contropartita alle modifiche apportate alle disposizioni tributarie in materia di IVA, il decreto legge n. 112/2008 ha previsto una rimodulazione della deducibilità ai fini delle imposte dirette. Il comma 28-quater dell'articolo 83 in esame ha

previsto infatti la parziale deducibilità delle spese relative alle prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per la necessità di compensare gli effetti finanziari derivanti dal nuovo regime di detraibilità dell'IVA di tali spese.

La deducibilità delle spese di ristorazione e pernottamento in albergo, che in precedenza era consentita integralmente, è ora ridotta al 75% dell'ammontare complessivo (ad eccezione dei costi di vitto e alloggio sostenuti dai dipendenti e co.co.co per trasferte fuori dal territorio comunale e all'estero).

Si analizzano separatamente gli effetti prodotti dalle nuove norme sulle imprese e sui lavoratori autonomi.

La deducibilità dei costi per le imprese

Per quanto riguarda le imprese, al comma 5 dell'art. 109, del TUIR è stata inserita la nuova previsione secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura pari al 75%. Va rispettato, comunque, il generale criterio di "inerenza", in quanto il nuovo periodo che introduce la limitazione della deducibilità, fa salvo quanto disposto dagli altri periodi del medesimo comma.

Fanno **eccezione** a tale nuova previsione:

- le spese di vitto per le trasferte dei dipendenti nell'ambito del territorio comunale: tali spese, poiché concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (ai sensi dell'art. 51, comma 5, del TUIR), costituiscono spese per il personale deducibili per il datore di lavoro;
- le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e co.co.co: tali spese sono deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76 (elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero) – art.95, comma 3, TUIR.

Si ritiene che l'esclusione operi nelle ipotesi in cui la spesa sia di fatto a carico del datore di lavoro, a prescindere dal soggetto che le anticipa.

Spese di rappresentanza

La circolare dell'Agenzia n. 53/E ha chiarito che la limitazione della deduzione al 75% opera anche in relazione alle spese alberghiere e di somministrazione che si configurano quali costi di rappresentanza (semprechè tali spese possano comunque essere ammesse in deduzione ai sensi dell'articolo 108, comma 2, TUIR). Tale ultima disposizione rinvia all'emanazione di un apposito decreto ministeriale per l'individuazione dei requisiti di inerenza e congruità delle spese di rappresentanza deducibili: tale decreto, tuttavia, non è ancora stato emanato. In attesa di conoscere i contenuti del citato decreto ministeriale, è, tuttavia, molto complesso individuare quando le spese alberghiere e/o di somministrazione possano essere configurate come spese di rappresentanza o, diversamente, come spese di pubblicità o propaganda.

In merito, occorre fare riferimento alla prassi amministrativa e giurisprudenza che, di volta in volta, hanno delineato un profilo delle stesse. In generale, le spese di ristorazione e/ o alloggio sono ritenute spese di pubblicità quando presentano una stretta correlazione con i ricavi, consentendo l'acquisizione di nuova clientela o incrementando la clientela già esistente; configurano, invece, spese di rappresentanza, se sono finalizzate a creare, mantenere o accrescere il prestigio di una società.

LAVORATORI AUTONOMI

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il comma 28-quater, lettera b), ha modificato il comma 5 dell'art. 54, TUIR. Per effetto di tale modifica, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75% e, comunque, per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Nella formulazione previgente, era già previsto un limite alla deducibilità di tali spese, sostenute direttamente dal professionista: la deduzione era consentita nel limite del 2% dell'ammontare complessivo dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

La nuova formulazione, **introduce un ulteriore limite di deducibilità**, in quanto stabilisce che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, inerenti all'attività professionale, rilevano nella determinazione del reddito nella misura del 75% e in ogni caso nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Sono escluse dal limite del 75% le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti di uno studio professionale. Tali spese sono deducibili secondo i limiti stabiliti dal comma 6 dell'articolo 54 TUIR, che rinvia all'articolo 95 del TUIR: il comma 3 di tale disposizione prevede, per le trasferte dei dipendenti effettuate fuori dal territorio comunale, una deducibilità giornaliera non superiore a euro 180,76 (elevata a euro 258,23 per le trasferte all'estero).

Spese di rappresentanza

L'articolo 54, comma 5, TUIR, prevede al terzo periodo uno specifico limite di deducibilità per le spese di rappresentanza: tale limite è dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 53/E in oggetto, ha chiarito che il limite del 75%, introdotto nel primo periodo, assume carattere di regola generale e pertanto si applica anche qualora i costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande configurano delle spese di rappresentanza.

La spese alberghiera o di somministrazione in pubblici esercizi, qualificabile come spesa di rappresentanza, è deducibile entro il limite del 75%

e nel limite (più ristretto) dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Spese per convegni, congressi, corsi di aggiornamento

L'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, prevede la deducibilità al 50% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi, incluse quelle di soggiorno. L'introduzione del limite del 75% per le spese alberghiere e di ristorazione, comporta che tali ultime spese, sostenute per la partecipazione a convegni e simili, devono essere assunte nella misura del 75% e sono ammesse in deduzione nel limite del 50% (ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, citato).

In pratica, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 53/E, occorre calcolare il 50% del 75% del relativo costo.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove regole di deducibilità si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (in generale, quindi, dal 2009).

È espressamente previsto che, nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009 (acconti di giugno/novembre 2009), come imposta del periodo precedente si deve considerare quella risultante applicando le nuove disposizioni.

SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE		
SOGGETTO	Iva (dall'1/9/2008)	Imposte dirette (dal 2009)
Impresa	Detraibilità 100% (*)	Deducibilità al 75% (**)
Lavoratore autonomo		Deducibilità al 75% e nel limite complessivo del 2% dei compensi annui
(*) nel rispetto dell'inerenza		
(**) tranne spese sostenute per le trasferte dei dipendenti		

Daniele Gaspari
Area Consulenza Fiscale



Corte di Cassazione: licenziamento per la timbratura del cartellino da parte di altro collega

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26359 del 30 ottobre 2008, ha stabilito che il danno da falsa timbratura non riguarda soltanto l'eventuale erogazione della retribuzione a fronte di una presenza non effettiva, ma è invece un danno insito nel venir meno del rapporto fiduciario verso un dipendente; di conseguenza può costituire giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Consigli di Stato: l'allattamento al padre se la madre è casalinga

Il Consiglio di Stato, con **Decisione n. 4293 del 2008** è intervenuta in merito alla spettanza dei premissi di allattamento al padre lavoratore qualora la madre non ne possa beneficiare poiché casalinga.

La Decisione n. 4293/2008, a conferma di quanto già sentenziato dal TAR della Toscana, **ha dato ragione**, ad un **dipendente padre**, nella sua richiesta di poter godere della prestazione previdenziale dell'allattamento, come previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, in quanto, la madre del bimbo non poteva risultare destinataria di tale trattamento INPS in quanto **casalinga**.

INPS: variazione del tasso di differimento per omesso o ritardato versamento dei contributi

L'INPS, con la **circolare n. 92 del 21 ottobre 2008** ha comunicato che la Banca Centrale ha fissato, nella misura del 3,75%, a decorrere dal 15 ottobre 2008, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D.L. n. 318/1996, è quindi pari al **9,75%** a decorrere dalla medesima data.

Detassazione degli straordinari: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

L'**Agenzia delle Entrate**, con la circolare n. 59/E firmata ieri è intervenuta nuovamente nell'ambito

della detassazione degli straordinari chiarendo i dubbi interpretativi lasciati aperti dalla precedente circolare n. 49 dell' 11 luglio 2008, con l'intento di ampliarne il più possibile l'applicazione.

Dai chiarimenti emerge come la detassazione possa essere applicata al lavoro notturno o festivo, anche se svolto con continuità, al superminimo, se legato a requisiti di efficienza e produttività, ai premi con tali caratteristiche erogate ai part-time stipulati prima del 29 maggio 2008.

Corte di Cassazione: l'assegnazione a mansioni inferiori giustifica rifiuto della prestazione lavorativa

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. **19283 del 14 luglio 2008**, ha stabilito che l'illegittimo comportamento del datore di lavoro, consistente nell'assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, a condizione che tale reazione sia connotata da proporzionalità e buona fede, dovendo in tal caso il giudice adito procedere ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambe le parti.

Corte di Cassazione: responsabilità penale del datore per il mancato aggiornamento delle procedure

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 38819 del 14 ottobre 2008**, ha stabilito che in caso di infortunio di un dipendente il datore di lavoro rischia una condanna penale se non ha adottato nell'esercizio dell'impresa le più avanzate tecnologie possibili per tutelare i lavoratori.

Il datore di lavoro, precisa la sentenza, "deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto in condizioni di operare in assoluta sicurezza".

Patrizia Pizzinelli
Area Consulenza del Lavoro

Marcatura CE dei serramenti: le caratteristiche obbligatorie

‘Sono troppe le caratteristiche obbligatorie per la marcatura CE contenute nella scheda UNI trasmessa al Ministero dello sviluppo economico (MSE)’. Questo il tenore della lettera con cui Confartigianato contesta la scheda redatta da UNI e inviata mesi addietro al MSE che ha il compito di emanare un apposito decreto come prevede la direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE. Infatti, prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà della marcatura, l’MSE dovrebbe emanare un apposito decreto di applicazione relativo all’individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità. Per le finestre e le porte pedonali il decreto dovrebbe essere emanato fra qualche mese, prima della prevista data di obbligatorietà della marcatura CE, che era fissata al 1° febbraio 2009 (sebbene alla data attuale sia molto probabile lo slittamento di un anno).

La lettera di Confartigianato chiede che il decreto recepisca come obbligatorie solo le caratteristiche delle finestre valutabili a mezzo di calcolo, escludendo l’obbligatorietà di prove troppo onerose per produzioni su scala limitata. Le critiche riguardano in modo particolare la tenuta all’acqua. I test, eseguiti da cinque primari laboratori europei in sede di progetto Ecwins, considererebbero inaffidabile tale prova. Inoltre tutti i paesi europei – tranne l’Olanda – non considerano obbligatoria tale caratteristica.

Un’altra contestazione è sollevata a proposito della resistenza al carico dei dispositivi di sicurezza (introdotta in modo particolare nei luoghi di lavoro); quanto meno Confartigianato chiede di non rendere obbligatoria tale caratteristica per finestre destinate ad ambienti che non ospitano attività lavorative. Se fosse recepita interamente la scheda UNI, l’Italia si troverebbe ad essere il Paese con il maggior numero di caratteristiche obbligatorie per i serramenti, come emerge dall’indagine svolta da Normapme nelle diverse nazioni dell’Unione.

Secondo la posizione di Confartigianato ‘sono sufficienti tenuta all’aria, isolamento termico e

resistenza al vento’. La logica dietro questa proposta è la semplificazione burocratica e la riduzione/eliminazione dei costi di laboratorio visto che per la dichiarazione delle tre caratteristiche sarà possibile il ricorso a metodi di calcolo e a valori tabellari.

In merito alla tenuta all’acqua, Confartigianato mette in evidenza che in sede del progetto europeo Ecwins sono emersi dati decisamente discordanti da parte di cinque importanti laboratori che hanno eseguito le prove di tenuta all’acqua su identici campioni. I risultati sono così sconcertanti da indurre Confartigianato e Normapme a concludere che la prova non è ripetibile e, pertanto, non affidabile.

Nel frattempo, in attesa di una decisione del Ministero interessato per mettere fine ad una situazione generale di disagio causata dall’incertezza attuale, ci si consola con il rinvio della data di obbligatorietà della Marcatura CE. Il motivo del rinvio è sostanzialmente legato alla revisione della norma di prodotto (EN 14351-1) la cui pubblicazione è prevista per gennaio 2009, con la conseguenza che sarebbe eticamente improbabile far scattare l’obbligatorietà solo qualche giorno dopo la pubblicazione della revisione. Senza tener conto che alcuni paesi, fra cui l’Italia, avrebbero bisogno di alcuni mesi per arrivare alla traduzione in lingua della norma. Sostanzialmente, a causa dei ritardi nel processo di revisione della norma, a luglio di quest’anno la segreteria del comitato Cen TC 33 ha chiesto il rinvio della data di obbligatorietà della marcatura CE di un anno, facendola slittare al 1 febbraio 2010, adducendo fra le motivazioni il fatto che il processo di marcatura possa tener conto delle revisioni della norma, in particolare per quanto riguarda la valutazione di conformità e le possibilità di applicazione del cascading per le prove iniziali di tipo.

Emanuela Magrini

Area Qualità e Certificazione

Istituita la Camera di conciliazione presso la Camera di Commercio

Presso la Camera di Commercio I.A.A. di Forlì-Cesena è istituita la **Camera di conciliazione** che ha **come scopo** l'attività di informazione, prima assistenza, raccolta delle domande di attivazione di una procedura di conciliazione per **la risoluzione**, in via non contenziosa, **delle controversie insorte tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti**, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della L. 29/12/93, n. 580

La Conciliazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere amichevolmente le liti e consiste in un tentativo di comporre le controversie conducendo le parti ad un accordo.

L'avvio di una Conciliazione avviene tramite trasmissione della richiesta alla Camera di Commercio che attiverà la procedura, contattando l'altra parte e organizzando, in

caso di accettazione, l'incontro per il tentativo di conciliazione, con l'assistenza del conciliatore all'uopo nominato.

I tempi medi di conclusione della procedura sono di circa 60 giorni dalla richiesta e le spese, predeterminate, variano a seconda del valore della lite.

La modulistica è disponibile presso le sedi di Confartigianato oppure sul sito della Camera di Commercio di Forlì-Cesena all'indirizzo:

www.fo.camcom.it/tuteladelmercato/conciliazione.htm

Il riferimento è:

CAMERA DI CONCILIAZIONE
c/o Camera di Commercio I.A.A. di Forlì-Cesena
Corso della Repubblica, 5 - 47100 – Forlì
Tel. 0543/713492 - Fax 0543/713502
Funzionario responsabile Dr. Rizzello
Adriano



Aster Soc. Cons. p.a. è il Consorzio tra Regione Emilia-Romagna, Università, Enti di Ricerca e Imprese che promuove un modello di **intervento a supporto della creazione, dello sviluppo e del consolidamento di imprese ad alto contenuto tecnologico** tramite il progetto denominato **"We Tech Off"** sulla base della convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Tipologia di progetti ammissibili
Progetti di creazione d'impresa a forte contenuto innovativo che abbiano le seguenti caratteristiche:

§ contribuiscano a rinforzare in Emilia-Romagna e in Italia lo sviluppo di un'industria basata sulla conoscenza;
§ accrescano il trasferimento di risultati dell'attività di ricerca pubblica e privata verso nuovi servizi e nuovi prodotti;
§ nascano da idee imprenditoriali il cui elemento distintivo e costituito dall'apporto di know-how scientifico e/o tecnologico originale, potenzialmente traducibile o tradotto in un'innovazione di prodotto e/o di processo.

Piani di intervento

We Tech Off prevede un piano di intervento costituito da tre fasi distinte: pre-incubazione, incubazione e post-incubazione.

Durante il percorso di incubazione, della durata di 18 mesi verranno offerti servizi di formazione e consulenza mirati all'avvio dell'attività d'impresa. Uno dei servizi specifici della fase di incubazione è **l'Assistenza Finanziaria**: sono previsti contributi in conto capitale, nell'ambito della regola De Minimis, a parziale copertura delle spese di costituzione dell'impresa e di promozione o per l'assunzione e l'assegnazione di incarico a nuovo personale. L'agevolazione consiste in contributi in conto capitale fino ad un importo massimo di Euro 25.000,00 per impresa.

Soggetti ammissibili

Sono ammessi a presentare domanda al percorso di incubazione:

- 1)** persone fisiche (singole o in gruppo), residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, provenienti dal sistema formativo, dal mondo della ricerca o dal mondo delle imprese, in possesso di adeguata qualificazione tecnico-scientifica e possibilmente manageriale;
- 2)** società di persone o capitali a forte contenuto innovativo, aventi sede legale o operativa in Emilia-Romagna che:
 - siano costituite da non più di 18 mesi al momento della presentazione della domanda;
 - siano imprese autonome;
 - rientrino nella definizione di micro-impresa.

Le società non devono configurarsi come continuazione di imprese esistenti, sia per l'attività svolta che per la titolarità d'impresa. Nel caso di persone fisiche, viene richiesto l'impegno a costituire l'impresa entro i primi tre mesi dall'inizio del percorso.

Scadenza

Il bando è aperto in permanenza dal 05/09/2008 al 31/12/2011. La scadenza per la fase di incubazione è prevista per il mese di **Maggio 2009**.

"INDUSTRIA 2015" – NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY".

Ambito Territoriale

Territorio Nazionale.

Soggetti beneficiari

⇒ Le imprese operanti in tutti i settori, con esclusione delle attività rientranti nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007.

⇒ Gli organismi di ricerca.

Programmi finanziabili

Quelli finalizzati allo sviluppo di prodotti, processi e/o servizi caratterizzati da un **elevato livello di innovazione tecnologica ed organizzativa e da un impatto di sistema e/o filiera.**

I programmi possono rifarsi a differenti "Aree Obiettivo":

A) RINNOVO E CAPITALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DISTINTIVE

A.1) Prodotti innovativi, realizzati attraverso metodologie, processi e strumenti di progettazione basati su nuovi bisogni dei consumatori finali nel mercato mondiale; **A.2)** Materiali innovativi ed intelligenti; **A.3)** Soluzioni robomeccatroniche; **A.4)** Tecnologie e soluzioni impiantistiche per gli ambienti civili ed industriali; **A.5)** Tecnologie, sistemi di produzione e prodotti destinati al miglioramento della qualità della vita (ambito chimico, biologico, nutrizionale); **A.6)** Tecnologie, materiali, processi e sistemi in grado di migliorare la performance ambientale, la conservazione e la durata della vita del prodotto.

B) COOPERAZIONE PRODUTTIVA

B1) Progetti finalizzati allo sviluppo di prodotti e processi innovativi ecocompatibili, focalizzati sull'utilizzo di materie prime rinnovabili e, congiuntamente, ad alto valore aggiunto in termini di prestazioni per l'utente finale; **B2)** Sviluppo di sistemi di filiera per la progettazione integrata su tutto il ciclo produttivo e la rappresentazione del prodotto; **B3)** Progetti per l'organizzazione delle filiere;

C) PRESIDIO STRATEGICO DEI MERCATI

C1) Sviluppo di format distributivi innovativi per la commercializzazione sul mercato consumer internazionale; **C2)** Progettazione di strumenti tecnologici innovativi per la commercializzazione sul mercato business internazionale; **C3)** Soluzioni di E-Commerce e di market intelligente; **C4)** Soluzioni di logistica di filiera.

CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI

Ricerca & Sviluppo

I programmi devono prevedere attività di **sviluppo sperimentale** ovvero di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, comprendenti eventualmente anche attività di ricerca industriale. I programmi devono concludersi con la realizzazione e la qualificazione di un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che abbia validità industriale.

Partenariato

Ciascun programma deve essere realizzato in **forma congiunta** da più soggetti attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione, anche temporanee, tra imprese. Ogni programma deve prevedere la presenza di almeno un organismo di ricerca che, attraverso la partecipazione diretta ai costi ovvero lo svolgimento di attività di ricerca contrattuale, svolga un ruolo qualificato e coerente con gli obiettivi del programma.

Limite minimo di investimento

Importo complessivo minimo 7 milioni di euro

Se tutte le imprese partecipanti sono classificate come micro o piccole imprese, limite minimo di 3 milioni di euro.

SCADENZA

L'apertura per la presentazione delle domande al Ministero dello Sviluppo Economico è dal 02/10/2008 ed il termine ultimo per la presentazione è entro il **1 Dicembre 2008**.

Chiara Ricci
Area Finanziaria e Crediti Speciali

NOVEMBRE 2008

lunedì 10 novembre

➤ MODELLO 730 INTEGRATIVO

Trasmissione dei modelli 730 da parte del CAF e del professionista abilitato e consegna al lavoratore dipendente o pensionato dei relativi modelli 730 e 730/3 (prospetto di liquidazione); consegna al sostituto d'imposta del risultato contabile del modello 730 integrativo (Mod. 730/4).

lunedì 17 novembre

➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente

➤ CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (Il quota fissa sul reddito minimale)

➤ IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE

Versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione

➤ IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

➤ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

➤ IVA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito

➤ IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

➤ CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

➤ PREMIO INAIL

Versamento della rata del premio INAIL

➤ IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente

➤ CONDOMINI - RITENUTE

versamento ritenute del 4% per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi

giovedì 20 novembre

➤ IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

➤ CONTRIBUTI ENASARCO

Termine per il versamento dei contributi trimestrali da parte del mandante

domenica 30 novembre

➤ MODELLO 730

Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) degli importi risultanti dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) o dal Mod. 730-4